



Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 19 maggio 2022

zione agli anni 2021 e 2022;

D.d.s. 13 maggio 2022 - n. 6614 Approvazione delle «Modifiche alle disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2022» riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n. 1307/2013

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA Visti:

• Il Regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto ri-

guarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in rela-

- Il Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione n. 2021/540 del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022.

Considerato in particolare che le modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/540, concedono maggiore flessibilità agli Stati membri nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche e che la medesima flessibilità deve applicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

Visto il decreto del MIPAAF n. 141342 del 28 marzo 2022 avente ad oggetto «Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022» che fissa:

- i termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e delle domande di pagamento dello sviluppo rurale al 16 maggio 2022;
- i termini per le modifiche delle suddette domande ai sensi del Reg. UE n. 809/2014 art. 15 (1) al 1° giugno 2022;

Visto che il decreto del MIPAAF n. 217663 del 13 maggio 2022 avente ad oggetto «Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2022» prevede che, per l'anno 2022, il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sia fissato al 15 giugno 2022 e che le modifiche alle domande di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, siano comunicate all'Organismo pagatore competente entro il 30 giugno 2022;

Visto il decreto MIPAAF n. 163483 dell'8 aprile 2022: Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014;

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento n. 0034738 del 28 aprile 2022: Domanda unica 2022 e termini per le istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, trasferimenti titoli e requisito di agricoltore in attività;

Richiamato il del d.d.s. n 2898 del 7 marzo 2022 della Direzione Organismo Pagatore Regionale - recante l'approvazione delle «Disposizioni per la presentazione della domanda unica 2022»

riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013;

Richiamato il d.d.s del 11 aprile 2022 n. 4851 della Direzione Organismo Pagatore Regionale - recante l'approvazione delle «Disposizioni per la presentazione delle domande per il pagamento dell'anticipazione 2022 in Regime de minimis delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) N. 1307/2013» che per quanto riguarda i termini e modalità di presentazione delle domande prevede:

• la domanda di anticipazione in regime de minimis deve essere presentata entro il 16 maggio 2022 contestualmente alla domanda unica iniziale e con le modalità operative previste dalle «Disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2022» approvate con Decreto OPR n. 2898 del 7 marzo 2022.

Considerato che successivamente all'emanazione del d.d.s. n 2898 del 7 marzo 2022 sopra riportato il quadro normativo unionale e nazionale ha introdotto modificazioni per quanto concerne la tempistica di presentazione della domanda unica di pagamento 2022.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il d.d.s. n 2898 del 7 marzo 2022 alla luce della normativa sopra citata (allegato 1 del decreto).

Atteso che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegate disposizioni si fa rinvio alle disposizioni unionali e nazionali;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale».

Richiamato:

- Le competenze proprie dei Dirigenti di cui al Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;
- Il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26/09/13 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;
- La d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;
- Il VI Provvedimento Organizzativo 2022, approvato con d.g.r. n. XI/6202 del 28 marzo 2022.

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA» individuate dalla d.g.r. n. 4999 del 30 marzo 2016.

DECRETA

recepite le premesse,

- 1. di approvare le «Modifiche alle disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di pagamento 2022», di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2. di pubblicare sul BURL il presente decreto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link: http://www.opr.regione.lombardia.it) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- 3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013.

della struttura servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR E FEAGA Giulio Del Monte

Allegato 1

"MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2022" RIGUARDANTE I PAGAMENTI DIRETTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO ISTITUITI DAL REG. (UE) N.1307/2013.

- 11 -

Si riportano nella tabella che segue le modifiche/integrazioni all'allegato al D.d.s. n. 2898 del 07.03.2022

	TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
	Allegato al D.d.s. n. 2898 del 07.03.2022	
ART. 4. Finalità e termini di presentazione delle domande	Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465 e s.m.i., per l'anno 2022 la Domanda Unica deve essere presentata entro i termini di seguito riportati.	Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465 e s.m.i., per l'anno 2022 la Domanda Unica deve essere presentata entro i termini di seguito riportati.
	a) domanda iniziale: 16 maggio 2022;	a) domanda iniziale: 15 giugno 2022;
	b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 1 giugno 2022 ;	b) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 giugno 2022 ;
	c) domanda iniziale in ritardo: 10 giugno 2022 (i 25 giorni di ritardo sono calcolati a partire dal giorno 17 maggio);	c) domanda iniziale in ritardo: 11 luglio 2022 (i 25 giorni di ritardo sono calcolati a partire dal giorno 16 giugno);
	d) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 in ritardo: 10 giugno 2022	d) domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 in ritardo: 11 luglio 2022
	e) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione da parte dell'Organismo pagatore dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella domanda e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2022;	e) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: fino al momento della comunicazione da parte dell'Organismo pagatore dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella domanda e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2022;
	f) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2022 ;	f) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2022 ;
	g) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il 31 ottobre 2022 ;	g) comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il 31 ottobre 2022 ;





Regione Lombardia

	T	
	h) comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. UE 809/2014: devono essere presentate non oltre il 31 ottobre 2022 .	h) comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi ai sensi art. 4 del Reg. UE 809/2014: devono essere presentate non oltre il 31 ottobre 2022 .
ART 4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale	Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 16 maggio 2022 e, quindi, fino al 10 giugno 2022. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni qualora tali documenti siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce. Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 16 maggio e, quindi, fino al 10 giugno 2022, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.	Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2022 e, quindi, fino al 11 luglio 2022. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni qualora tali documenti siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce. Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 giugno 2022 e, quindi, fino all'11 luglio 2022, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.
ART 4.7. Presentazione tardiva domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 1 giungo 2022, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2022; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento indipendentemente dalla quantità di superficie modificata. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.	Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, oltre il termine del 30 giugno 2022, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 luglio 2022; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento indipendentemente dalla quantità di superficie modificata. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 11 luglio 2022, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.

- 12 -

Serie Ordinaria n. 20 - Giovedì 19 maggio 2022

Precisazioni

Terreni lasciati a riposo	La Commissione europea, con decisione n. 2022/484 del 23 marzo 2022, al fine di aumentare il potenziale produttiv agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi per far fronte alle turbative del mercato dei prodotti agricoli causat dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha concesso agli Stati membri la possibilità di derogare a talune condizior relative al pagamento dell'inverdimento e per il solo anno di domanda 2022. Al riguardo, con decreto 8 aprile 2022 n. 163483, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha attivato l deroga in questione che consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fir della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico (EFA), autorizzando quindi la deroga all condizioni relative al pagamento per l'inverdimento, compreso l'uso di prodotti fitosanitari. In particolare, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo son considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, in deroga all'art. 44, paragrafo 4, del Reg. (UE n. 1307/2013 e all'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, anche s tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della decisione di esecuzione n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo sono considera area di interesse ecologico, in deroga all'art. 45, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 639/2014 e all'art. 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.
	Per consentire l'individuazione dei terreni lasciati a riposo per i quali viene richiesta la deroga, in sede di compilazione de PCG vengono resi disponibili due nuovi codici colturali: 214-000-048-P09 - SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE RIPOSO IN DEROGA - DECISIONE UE 484/202 DEROGA ART. 44 PAR. 4 REG UE 1307/2013 214-014-048-P08 - SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO RIPOSO IN DEROGA - DECISIONE UE 484/2022 DEROGA ART. 45 PAR. 2 REG UE 639/2014
	Nella sezione delle dichiarazioni del modulo di domanda viene introdotta una nuova sezione in cui occorre necessariament confermare la volontà di adesione alla deroga già espressa in sede di compilazione del PCG.
Anticipazione aiuti diretti in regime "de minimis"	La proroga della domanda unica iniziale al 15 giugno 2022 è da intendersi anche relativamente alla domanda canticipazione in regime de minimis di cui al D.d.s. n 4821 del 11/04/2022.